|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Intervento finanziato ai sensi del Decreto dell’Autorità di Gestione n. 145 del 28/03/2025 nell’ambito del Programma Nazionale Cultura FESR CCI 2021IT16FFPA001 - Azione 2.4.1. – Realizzazione di interventi di prevenzione e messa in sicurezza dal rischio sismico dei luoghi della cultura.*** | | | | | | |
| *Denominazione intervento:* | | |  | | | |
| *CUP:* |  | | *Regione:* |  | *Comune:* |  |
| *Importo finanziamento:* | |  | | | | |

***DISCIPLINARE D’OBBLIGHI  
AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241***

***TRA***

Il **MINISTERO DELLA CULTURA** con sede in Roma, Via del Collegio Romano n. 27, per il quale interviene l’Autorità di Gestione del PN Cultura 2021-2027, di seguito per brevità anche solo “*Autorità di Gestione”*, individuata nel Servizio V – Contratti e attuazione programmi dell’ex Segretariato generale, codice fiscale 97803850581, rappresentata dal dirigente Dott. Nicola Macrì, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la predetta sede;

***E***

**-------------------------------------**,(codice fiscale ------------------------), con sede in -------------------------------------------, Soggetto attuatore dell’intervento, rappresentato da -----------------------------i, in qualità di ---------------------------------------------------- domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso ----------------------------------;

***PREMESSE***

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”,* e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge. 6 luglio 2002 n. 137*”, e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”, e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 05 febbraio 2018, n. 22, recante “*Criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;*

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 30 giugno 2020, rep. n. 299, ai sensi del quale, a decorrere dalla medesima data del decreto, il Dirigente del Servizio V (*Contratti e attuazione programmi*) nell’ambito del Segretariato Generale del Ministero, svolge le funzioni di Autorità di Gestione dei Programmi europei;

**VISTO** il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

**VISTA** la decisione (С(2019) 3452 final del 14 maggio 2019 della CE recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 2021/1060 e ss.mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

**VISTO** il Decreto del Segretario Generale del 9 dicembre 2021, rep. n. 1076, registrato dalla Corte dei conti in data 27 dicembre 2021 al n. 3146, con il quale è conferito al Dott. Nicola Macrì l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione del “*Servizio V – Contratti e attuazione programmi*” nell’ambito del Segretariato Generale giusta proroga di cui al decreto n. 429 del 21 marzo 2025 del Capo Dipartimento, in corso di registrazione;

**VISTO** il provvedimento del Segretario Generale del 10 febbraio 2022, rep. n. 3917, recante la delega in favore del Dirigente del Servizio V nell’ambito del Segretariato Generale, in qualità di Autorità di Gestione dei Programmi europei e di coesione a titolarità del Ministero della Cultura a sottoscrivere gli ordini di prelevamento fondi sul Sistema Finanziario SAP;

**VISTO** l’Accordo di Partenariato tra l’Italia e la Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 CCI 2021IT16FFPA001 del 15 luglio 2022, approvato da quest’Ultima con decisione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022, che include tra i Programmi previsti il Programma Nazionale Cultura a titolarità del Ministero della Cultura, che prevede una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 648.333.333,00, di cui:

* euro 389.000.000,00 a titolo di contributo dell’Unione;
* euro 259.333.333,00 a titolo di contributo nazionale.

**VISTA** la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 36 del 2 agosto 2022;

**VISTO** il Programma Nazionale “*Cultura*” FESR 2021-2027 - CCI 2021IT16RFPR003 (di seguito anche solo “*PN Cultura*”), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 7959 del 28 ottobre 2022 per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell’obiettivo “*Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita*” per le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna in Italia, articolato in 3 differenti priorità, ognuna delle quali è finalizzata al conseguimento degli obiettivi strategici, alla quale si aggiunge una priorità specifica per le attività di assistenza tecnica;

**CONSIDERATO** che il Programma Nazionale *“Cultura”* FESR 2021-2027 persegue, tra gli altri, l’obiettivo prioritario 2 “*Un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio”* che include la Priorità 2 *“Efficientamento energetico e riduzione dei rischi legati ad eventi naturali catastrofici”,* Obiettivo specifico *“2.1. Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas effetto serra”,* Linea di Azione *“2.4.1 – Realizzazione di interventi di prevenzione e messa in sicurezza dal rischio sismico dei luoghi della cultura”;*

**CONSIDERATA** la dotazione finanziaria del Programma che con riferimento specifico alla priorità 2, è pari a € 252.850.000,00, di cui € 151.710,00 contributo dell’unione, così suddivisa*:* ***Azione 2.1.1*** *- Realizzazione di interventi strutturali ed impiantistici per l’efficientamento energetico dei luoghi della cultura statali € 62.000.000,00;* ***Azione 2.1.2*** *- Cantieri pilota - Interventi per la riqualificazione energetica di complessi monumentali di particolare rilevanza storico-artistica € 60.000.000,00;* ***Azione 2.4.1*** *Realizzazione di interventi di prevenzione e messa in sicurezza dal rischio sismico dei luoghi della cultura € 46.000.000,00;* ***Azione 2.4.2*** *- Interventi per prevenire la perdita di beni del patrimonio culturale coinvolti in eventi calamitosi e per la gestione sostenibile dei processi di recupero del patrimonio € 36.000.000,00;* ***Azione 2.4.3*** *- Cantieri pilota - Interventi per la prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali di complessi monumentali di particolare rilevanza storico-artistica € 48.850.000,00;*

**VISTO** il Decreto dell’Autorità di Gestione del 3 gennaio 2023, rep. n.1 di istituzione del Comitato di Sorveglianza del PN Cultura 21-27, come modificato con Decreto Autorità di Gestione del 19 gennaio 2023 rep. n. 36 e Decreto Autorità di Gestione n. 1011 del 20 settembre 2023;

**VISTO** l’Avviso di selezione per la “*Realizzazione di interventi di prevenzione e messa in sicurezza dal  
rischio sismico dei luoghi della cultura*” (Azione 2.4.1.) a valere sul PN Cultura 2021-2027, pubblicato con Circolare MIC n. 5 del 31 gennaio 2024 (MIC|MIC\_SG\_SERV V-|31/01/2024|0003766-P CIRCOLARE N 5) e con scadenza 31 maggio 2024 ore 23.59;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2024, n. 57, *recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” e, in particolare l’art. 41, comma 3, ai sensi del quale “*Fino all’adozione dei corrispondenti decreti di cui all’articolo 40, comma 2, e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, continuano ad operare i preesistenti uffici di livello dirigenziale non generale e ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici”;*

**VISTO** il decreto MIC n. 627 del 23 maggio 2024 (prot. SG|23/05/2024|DECRETO 627) con il quale sono stati prorogati al 30 giugno 2024 ore 23:59 i termini per la presentazione delle domande, e la relativa Circolare n. 31 del 23 maggio 2024 (MIC|MIC\_SG\_SERV V-|23/05/2024|0018386-P CIRCOLARE N 31);

**CONSIDERATO** l’Accordo Operativo tra il Ministero della Cultura e la Regione Siciliana per la selezione e l’attuazione delle operazioni relative alla Priorità 2 “*Efficientamento energetico e riduzione dei rischi legati ad eventi naturali catastrofici*” del Programma Nazionale Cultura FESR 2021 – 2027, Azioni 2.1.1 “Realizzazione di interventi strutturali ed impiantistici per l’efficientamento energetico dei luoghi della cultura statali” e 2.4.1 “Realizzazione di interventi di prevenzione e messa in sicurezza dal rischio sismico dei luoghi della cultura” sottoscritto in data 8 luglio 2024;

**VISTO** il D.M. 5 settembre 2024, n. 270, recante l’“*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*”;

**VISTO** il decreto ministeriale 21 gennaio 2025, n. 12, recante “*Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2025 e per il triennio 2025-2027*”;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 31 gennaio 2025, n. 39, di adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027, adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

**VISTA** la versione 2.0del Programma Nazionale “*Cultura*” FESR 2021-2027 - CCI 2021IT16RFPR003, approvata dalla Commissione europea senza decisione;

**VISTO** il “Sistema di Gestione e Controllo” (Si.Ge.Co.) versione 1.1, adottato con decreto dell’Autorità di Gestione in data 13 febbraio 2025, rep. n. 53;

**CONSIDERATO** che il citato Sistema di gestione e controllo del PN “*Cultura e Sviluppo*” FESR 2021-2027 dispone che nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’Autorità di Gestione è stata individuata una specifica Unità Operativa 1, denominata “*Programmazione e selezione delle operazioni*”, la quale ha la responsabilità della pianificazione delle azioni e degli interventi del Programma e dello svolgimento di attività istruttoria per la selezione delle operazioni con il supporto eventuale di specifiche Commissioni di valutazione;

**VISTO** il decreto dell’Autorità di gestione del 3 settembre 2024 Rep. 999 di nomina della Commissione di valutazione dell’ammissibilità delle proposte progettuali e relativo incarico istruttorio in capo all’Unità Operativa 1 “*Programmazione e selezione delle operazioni*” dell’Autorità di Gestione;

**VISTO** l’esito della valutazione condotta dalla Commissione di valutazione e il relativo verbale che ha individuato le proposte progettuali ritenute ammissibili e non ammissibili, inviato dal Presidente della Commissione con nota prot. 3634 del 4 febbraio 2025 all’Autorità di Gestione, ai sensi dell’art. 7.3 dell’Avviso di selezione e le successive errata corrige inviate in data 11 febbraio 2025 prot.n. 4595 e in data e in data 28 febbraio 2025 prot. n. 6532;

**VISTO** il Decreto 14 febbraio 2025, n. 56 di approvazione della graduatoria degli interventi presentati a valere sull’Avviso pubblico relativo alla Linea di Azione 2.4.1 “*Realizzazione di interventi di prevenzione e  
messa in sicurezza dal rischio sismico dei luoghi della cultura*” del Programma Nazionale “*Cultura*” FESR 2021-2027, con indicazione delle domande ammissibili e non ammissibili;

**VISTO** il Decreto dell’Autorità di Gestione 28/03/2025, n. 145, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva pubblicata sul sito del PN cultura alla pagina <https://pncultura2127.cultura.gov.it/opportunita-di-finanziamento/opportunita-chiuse/> e sono stati ammessi a finanziamento n. 10 interventi per un valore complessivo pari a **€ 43.507.387,29** presentati a seguito dell’Avviso per la selezione degli interventi relativi 2.4.1 “*Realizzazione di interventi di prevenzione e messa in sicurezza dal rischio sismico dei luoghi della cultura*”, pubblicato con Circolare n. 5 del 31 gennaio 2024;

**CONSIDERATO** che l’intervento denominato -------------------------------------------------------------------------------- CUP -------------------------------------, è stato ammesso a finanziamento, per un importo pari ad euro ------------------------------------------- di cui euro -------------------------------------- contributo dell’unione, a valere sulle risorse del PN “Cultura” 2021-2027 con il decreto dell’Autorità di Gestione 28/03/2025, n. 145;

**CONSIDERATO** che la proposta progettuale presentata rispetta i criteri di ammissibilità previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché la coerenza con gli obiettivi specifici e i tipi di intervento del PN 2021-2027;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**

**LE PARTI COME SOPRA INDICATE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 –Premesse e allegati**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare e concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all’esecuzione dell’intervento.

**Articolo 2 – Oggetto e termini di attuazione del progetto**

Il presente disciplinare regola i rapporti tra Autorità di Gestione e il Beneficiario con riferimento all’intervento denominato *--------------------------------------- CUP -------------------------------* (di seguito, l’“Intervento”), ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del PN Cultura 21-27 Priorità 2 linea d’azione Azione 2.4.1 – “*Realizzazione di interventi di* *prevenzione e messa in sicurezza dal rischio sismico dei luoghi della cultura”*, per un importo complessivo pari ad € ---------------------------------------------.

Il Beneficiario come sopra individuato è responsabile dell’attuazione dell’intervento così come ammesso a finanziamento, ne assicura il completamento e la sua realizzazione, nel rispetto del relativo cronoprogramma procedurale e delle tempistiche generali dettate dal reg. UE 1060/2021.

Il Beneficiario, in qualità di Soggetto attuatore, provvede a gestire, ai sensi del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., le procedure di gara per l’acquisto di beni e servizi e per l’affidamento dei lavori funzionali alla realizzazione e completamento dell’intervento, nel rispetto della normativa nazionale e dell’UE. Il Soggetto attuatore potrà avvalersi di altri soggetti in possesso di adeguata qualificazione, per la funzione di stazione appaltante; in nessun caso può delegare la funzione di soggetto attuatore nelle procedure di approvvigionamento di forniture e servizi e/o procedure per l’affidamento di lavori.

Il Beneficiario è tenuto alla rilevazione continua, costante e tempestiva dei dati dell’intervento finanziato, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento, degli avanzamenti dei servizi e dei lavori, procedurali e finanziari, nonché ad assicurare la raccolta e catalogazione della documentazione probatoria e alla sua tempestiva trasmissione all’Autorità di Gestione.

A partire dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare le attività indicate nel Progetto ammesso a finanziamento dovranno essere tempestivamente avviate dal Beneficiario e completate con riferimento al piano di spesa entro il 31 dicembre 2029 garantendo quindi che tutte le spese dovranno essere sostenute e pagate entro tale data.

Il Beneficiario, qualora l’Intervento non fosse completato o pienamente attuato e non avesse contribuito agli obiettivi delle priorità pertinenti così come stabilito dalle regole generali di chiusura delle operazioni cofinanziate dal FESR, mantiene la piena e unica responsabilità e accetta che l’Autorità di Gestione possa eventualmente procedere al definanziamento dello stesso ed al recupero integrale delle somme erogate.

**Articolo 3 – Obblighi delle Parti**

Con il presente disciplinare il Beneficiario si obbliga a rispettare la normativa nazionale e comunitaria di riferimento, le disposizioni nazionali di attuazione, le disposizioni del Sistema di Gestione e Controllo del Programma (a seguire Si.Ge.Co.), nonché quanto previsto nel Decreto dell’Autorità di gestione di approvazione della graduatoria definitiva e ammissione al finanziamento.

Il Beneficiario si impegna ad adempiere a quanto di seguito indicato:

1. ad attuare l’intervento nel rispetto del Decreto dell’Autorità di Gestione di approvazione della graduatoria definitiva e ammissione al finanziamento, delle condizioni e delle procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo;
2. ad avviare tempestivamente le attività finalizzate alla realizzazione dell’intervento;
3. a rispettare integralmente la tempistica indicata nel cronoprogramma procedurale, anche in riferimento ai termini di conclusione delle singole fasi di realizzazione dell’intervento e in funzione del raggiungimento degli obiettivi di spesa e degli indicatori fisici e di risultato assegnati alle operazioni dal Programma;
4. a notificare tempestivamente qualsivoglia causa di impedimento e/o di rallentamento rispetto al completamento di ogni singola attività entro i termini fissati nel cronoprogramma procedurale e dell’intervento ed ai successivi adempimenti di chiusura delle operazioni;
5. a garantire che l’intervento e/o tutte le singole attività corrisponderanno (per numero e tipologia) a quelle indicate nel progetto ammesso a finanziamento;
6. a trasmettere il quadro economico rideterminato post-gara, dando evidenza dei ribassi d’asta derivanti dall’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica impiegate sia per l’affidamento dei lavori che per i servizi;
7. a trasmettere il cronoprogramma procedurale aggiornato e quello dettagliato dell’intervento una volta perfezionato l’affidamento dei lavori;
8. a trasmettere il progetto esecutivo completo di validazione ed autorizzazioni di legge, comprensivo della scheda sinottica dell’intervento di cui all’Allegato sottoscritta dal progettista;
9. a trasmettere l’incarico del Direttore Lavori e l’atto di costituzione dell’ufficio di Direzione Lavori;
10. a comunicare l’eventuale attivazione di una centrale di committenza;
11. ad adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2024/2509 e nell’art. 22 del Reg. (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
12. a identificare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi riguardanti il personale coinvolto nelle procedure di gara, nell’aggiudicazione, nella rendicontazione delle spese o in ogni altra fase dell’attuazione, secondo le disposizioni del Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, del Manuale delle Verifiche di gestione e delle vigenti norme nazionali, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023 e al D.Lgs. 39/2013;
13. ad informare tempestivamente sull’avvio e sull’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le procedure inerenti all’Intervento, comunicando eventuali irregolarità o frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza;
14. ad avvalersi, in caso di sospetta frode o irregolarità, oltre ai canali ordinari, della procedura di whistleblowing messa a disposizione dal MIC, ai sensi del Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione, garantendo la riservatezza del segnalante;
15. ad adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative alle attività oggetto del presente Disciplinare;
16. a garantire che tutti i pagamenti connessi all’intervento avvengano nel rispetto della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, utilizzando conti correnti dedicati e indicando CUP e CIG nella documentazione di spesa, a pena di revoca del finanziamento;
17. a rispettare le procedure definite nel Sistema di Gestione e Controllo del Programma e nei relativi allegati, nonché eventuali ulteriori indicazioni operative riguardanti l’attuazione dell’Intervento impartite dall’Autorità di Gestione;
18. ad inserire tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 30 giorni dalla sua formalizzazione, tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all’intervento, secondo le modalità stabilite dal Sistema di Gestione e Controllo, che prevede l’utilizzo del sistema ReGiS Coesione, di cui sarà comunicata la sua effettiva operabilità da parte dell’Autorità di Gestione. Nel periodo transitorio di adozione del sistema, la trasmissione avverrà attraverso la comunicazione a mezzo PEC tramite nota che specifica l’elenco della documentazione caricata nello spazio di condivisione “OneDrive”. Conclusa tale fase, tutta la documentazione trasmessa (compresa quella condivisa durante il periodo transitorio) dovrà confluire nel sistema ReGiS Coesione, unica base dati riconosciuta per il monitoraggio e la rendicontazione del PN Cultura, in conformità a quanto indicato Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione;
19. a sanare tempestivamente eventuali difformità o ritardi nell’inserimento della documentazione, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 9 del presente disciplinare;
20. a trasmettere, in occasione della presentazione dei rendiconti, una relazione sullo stato di avanzamento dell’Intervento che evidenzi, in particolare, eventuali disallineamenti rispetti alle previsioni del cronoprogramma e a comunicare tempestivamente qualsivoglia modifica e/o evento sopraggiunto che condizioni lo svolgimento dell’Intervento;
21. a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente e definitivamente sostenute, nei tempi e nei modi previsti dal Si.Ge.Co e comunicati dall’Autorità di Gestione, nonché degli indicatori di realizzazione associati all’Intervento, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l’imputazione nel sistema informativo dedicato della documentazione probatoria pertinente;
22. a garantire l’aggiornamento delle informazioni nel sistema Regis Coesione nelle modalità e tempistiche di cui agli articoli 4, 6 e 7 del Presente disciplinare;
23. a comunicare i riferimenti dei responsabili dei diversi ambiti di attività inerenti l’attuazione dell’intervento;
24. a conservare in originale o su supporti conformi tutta la documentazione amministrativa e contabile e dei documenti giustificativi, compresi i dati statistici e gli altri dati relativi al finanziamento, nonché, i documenti e i dati in formato elettronico, per 5 anni successivi al pagamento a saldo (o, in mancanza di tale pagamento, per i cinque anni successivi alla transazione) conformemente alle previsioni di cui all’art. 132 del regolamento finanziario (Reg. 1046/2018) e del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
25. a collaborare con l’Autorità di Gestione in occasione di eventuali visite in loco da parte di altre Autorità o organismi del Programma nonché a partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dall’Autorità di Gestione ed a fornire eventuali informazioni suppletive dovessero occorrere;
26. a rispettare, in ordine al personale della propria struttura a qualsiasi titolo coinvolto nell’attività oggetto del presente Disciplinare, la disciplina in materia di lavoro, pubblico e privato, ivi compresa la normativa sulla sicurezza dei lavoratori, nonché della disciplina in materia di regolarità contributiva ed assistenziale;
27. al rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” e ove applicabile, il rispetto dei criteri UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud;
28. al rispetto, nell’attuazione delle attività e dell’intervento, del principio del “non arrecare danno significativo (cd. “*Do no significant harm*” - DNSH), nonché a conservare (ed eventualmente produrre) tutta la documentazione di natura tecnica e amministrativa a supporto dei successivi controlli;
29. all’utilizzo dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) in tutte le attività in cui sia applicabile, in coerenza con le politiche nazionali in materia di Green Public Procurement;
30. a garantire l’immunizzazione degli effetti del clima degli investimenti in  
    infrastrutture, in coerenza con la Comunicazione della Commissione 2021/C 373/01, qualora l’intervento rientri nella fattispecie di ristrutturazione importante[[1]](#footnote-1);
31. a rispettare gli adempimenti in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione, ai sensi del successivo articolo 11;
32. al rispetto, nell’attuazione dell’operazione, delle indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060 con particolare riguardo al principio di parità di genere e ai diritti delle persone con disabilità, laddove applicabile, in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;
33. ad assicurare la coerenza con la direttiva (UE) 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, recepita con il Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 106;
34. al rispetto del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (cd. Codice antimafia), anche per quanto riguarda le verifiche sui fornitori e subappaltatori.

L’Autorità di Gestione è responsabile della gestione del programma allo scopo di conseguire gli obiettivi del Programma Nazionale Cultura 2021-2027.

Ai sensi del comma 3, dell’art. 73 del Regolamento UE 2021/1060, *garantisce che il beneficiario riceva un documento che specifica tutte le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell’operazione e le* *condizioni di erogazione del sostegno*.

Inoltre, garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, l’erogazione dell’importo dovuto entro 80 giorni dalla data della presentazione della richiesta di rimborso da parte del beneficiario. Il termine può essere interrotto se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono all’Autorità di Gestione di stabilire se l’importo è dovuto.

**Articolo 4 – Monitoraggio**

L’Intervento è oggetto di monitoraggio, in loco e procedurale, secondo le modalità contenute nel Protocollo Unico di Colloquio (P.U.C.) RGS a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato – I.G.R.U.E.

Ai fini della corretta gestione e del monitoraggio degli interventi finanziati e della periodica verifica e rilevazione dei dati da parte dell’Autorità di Gestione, il Beneficiario è tenuto ad assicurare il tempestivo aggiornamento, inserimento e validazione o conferma nel caso in cui non ci siano variazioni, dei dati di monitoraggio nel sistema ReGiS Coesione, con cadenza almeno mensile, di tutte le informazioni e la documentazione relative all’intervento, secondo le modalità stabilite dal Sistema di Gestione e Controllo.

Nel periodo transitorio di adozione del suddetto sistema informativo, l’Autorità di Gestione metterà a disposizione del beneficiario gli strumenti per assicurare il monitoraggio del flusso dati e lo scambio elettronico degli stessi con il sistema nazionale di Monitoraggio ReGiS “Monitoraggio” del MEF-IGRUE.

I dati relativi all’intervento, raccolti in modalità elettronica, saranno pubblicati, per il tramite del Sistema Nazionale di Monitoraggio, sul portale “OpenCoesione”, accessibile anche attraverso la sezione “Operazioni” del sito PN Cultura 21-27 (<https://pncultura2127.cultura.gov.it/>).

In caso di assenza di avanzamento, di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale e/o di scostamenti significativi da quest’ultimo, il Beneficiario dovrà illustrare in modo dettagliato e puntuale (allegando tutta la documentazione giustificativa) le cause del mancato rispetto dei tempi di attuazione e relativo mancato avanzamento della spesa.

**Articolo 5 – Spese ammissibili e eleggibilità della spesa**

L’importo delle spese previste dall’intervento ammesso a finanziamento ed indicate nel quadro economico rideterminato post-gare depurato dei ribassi d’asta derivanti dall’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica impiegate, costituisce per il Beneficiario il limite massimo di ammissibilità delle spese relative al Progetto, salvo diversa indicazione da parte dell’Autorità di Gestione. L’ammontare del finanziamento disponibile effettivamente per il beneficiario sarà riferito al quadro economico rimodulato post gara autorizzato dall’Autorità di Gestione.

Per ogni spesa afferente alla realizzazione dell’intervento, il Beneficiario dovrà fare riferimento alla normativa nazionale e comunitaria oltre alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture e a quanto ritenuto attualmente ammissibile a valere sui fondi SIE, nonché alle regole nazionali aggiornate che saranno emanate nel proseguo, per come previsto dall’art. 63, comma 1 del Reg. (UE) n. 1060/2021, e ad eventuali successivi atti di indirizzo che dovessero promanare dall’Autorità di Gestione e che andranno a definire ulteriori e specifici aspetti al riguardo.

Nelle more dell’entrata in vigore del Regolamento nazionale sull’ammissibilità della spesa per il periodo di programmazione 2021-2027 si ritengono ammissibili, le seguenti tipologie di spesa:

1. fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti necessari alla realizzazione degli impianti e opere necessarie per la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica dell’edificio, ivi inclusi oneri di sicurezza e opere edili strettamente correlate. All’interno delle opere edili strettamente correlate possono essere comprese, per questa voce di spesa, anche eventuali costi relativi alla rimozione e smaltimento di amianto;
2. progettazione, direzione lavori, rilievi e indagini, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione degli impianti, redazione di diagnosi energetiche, redazione attestati di prestazione energetica; sono ammissibili tra le voci di spesa di cui alla presente lettera, i costi per il personale del soggetto richiedente purché riconosciute come incentivo ai sensi e nel rispetto del Codice dei contratti vigente;
3. opere funzionali a garantire l’immunizzazione dagli effetti del clima di cui al paragrafo 9 e la riduzione/eliminazione degli impatti ambientali nel rispetto del principio DNSH di cui al paragrafo 8;
4. imposta sul valore aggiunto (IVA) nei limiti di quanto previsto dall’art. 64 del Regolamento (UE) 1060/2021.

In ogni caso, le spese devono essere:

* pertinenti ed imputabili con certezza all’Intervento proposto e ammesso a finanziamento; effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
* sostenute nel periodo di eleggibilità delle spese (1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2029);
* contabilizzate, ossia registrate nel sistema contabile del soggetto beneficiario e nel sistema di gestione Regis Coesione;
* previste dall’intervento ammesso a finanziamento ed indicate nel quadro economico definitivo di spesa al netto delle economie conseguite in seguito all’aggiudicazione di gara (c.d. ribassi d’asta) o autorizzate espressamente dall’Autorità di gestione con successivi atti;
* legittime, ossia sostenute in conformità delle norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, a titolo meramente esemplificativo, in materia fiscale e contabile, in materia di appalti pubblici, di pari opportunità e ambiente, in materia di pubblicità e trasparenza, ivi comprese quelle rinvenienti.

Costituiscono spese non ammissibili e come tali non imputabili al PN (art. 64 Reg. (UE) n. 2021/1060):

* gli interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
* l’acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell’intervento interessato; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%; per gli strumenti finanziari, le percentuali indicate si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all’importo del prestito sottostante;
* l’imposta sul valore aggiunto («IVA») salvo:
  + 1. per le operazioni il cui costo totale è inferiore a € 5.000.000 (IVA inclusa);
    2. per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno € 5.000.000 (IVA inclusa), nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA;
    3. gli investimenti realizzati dai destinatari finali nel contesto degli strumenti finanziari: se tali investimenti sono sostenuti da strumenti finanziari combinati con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni di cui all’articolo 58, paragrafo 5, l’IVA non è ammissibile per la parte del costo dell’investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni, a meno che l’IVA per il costo dell’investimento non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA o se la parte del costo dell’investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è inferiore a € 5.000.000 (IVA inclusa);
    4. per i fondi per piccoli progetti e per gli investimenti effettuati dai destinatari finali nel contesto di fondi per piccoli progetti a titolo di Cooperazione territoriale europea (Interreg) 2021-2027.

Eventuali economie, a qualunque titolo derivanti, rientrano nella disponibilità dell’Autorità di Gestione che si riserva di riprogrammarle, una volta che l’intervento abbia già raggiunto uno stato di avanzamento tale che ne faccia presupporre il suo completamento senza ulteriori imprevisti ed in conformità con il Regolamento UE 2021/1060.

Qualora si verifichino circostanze impreviste che impongano un fabbisogno finanziario aggiuntivo a quello già ricompreso nella voce imprevisti del quadro economico, comunque non superiore all’importo delle economie di gara già maturate per lavori e servizi, il Beneficiario potrà inoltrare all’Autorità di Gestione un’istanza motivata corredata dai documenti giustificativi nonché un cronoprogramma e un QE aggiornati in relazione alle sopravvenute esigenze. L’Autorità di Gestione si riserva la facoltà di approvare o respingere la richiesta nel rispetto delle disposizioni del Si.Ge.Co. e nel caso di valutazione positiva di autorizzare l’utilizzo di parte o di tutte le economie di gara per le finalità richieste. Eventuali spese sostenute prima dell’autorizzazione non saranno riconosciute ammissibili.

L’utilizzo degli imprevisti inseriti nel quadro economico dell’intervento potrà avvenire entro i limiti percentuali e per le attività previste dalla normativa vigente. A lavori ultimati andrà comunque trasmessa all’Autorità di Gestione una relazione tecnica ed illustrativa dell’imprevisto ove siano analiticamente documentate le spese affrontate e le cause che hanno determinano l’uso delle somme destinate a imprevisti presenti all’interno del quadro economico. Seguirà la presa d’atto dell’Autorità di Gestione.

**Articolo 6 – Rendicontazione delle spese**

Il Beneficiario è tenuto a rendicontare, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal Si.Ge.Co. e comunque entro e non oltre le scadenze previste dall’art. 42 del Reg. (UE) n. 2021/1060, le spese effettivamente sostenute, pagate e quietanzate.

La documentazione relativa alla rendicontazione e dichiarazione di spesa dovrà essere presentata secondo le indicazioni del Sistema di Gestione e Controllo dell’Autorità di Gestione.

Per la rendicontazione delle spese, il Beneficiario è tenuto ad implementare il citato sistema di gestione dell’Autorità di Gestione, ReGiS Coesione, e nel periodo transitorio lo spazio di condivisione “*OneDrive*” di cui agli articoli 3 e 4 del presente Disciplinare.

Ad avvenuto completamento dell’intervento finanziato, il Beneficiario dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

1. attestazione che si tratta della rendicontazione finale dell’intervento oggetto del finanziamento;
2. attestazione che il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi dell’intervento e in che misura l’intervento ha contribuito al raggiungimento degli indicatori di output fisici e finanziari;
3. relazione sul conto finale dei lavori del direttore dei lavori e relazione del RUP relativa a tutte le ulteriori somme previste all’interno del quadro economico approvato e rendicontate nell’ambito dell’intervento finanziato. La relazione del RUP, con riferimento agli oneri relativi agli incentivi per le attività tecniche, dovrà contenere anche l’elenco dei soggetti che hanno svolto funzioni tecniche, con evidenza del criterio di ripartizione e attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dai destinatari degli stessi;
4. dichiarazione in merito ad altre eventuali spese dell’Intervento e ad esso riconducibili, sostenute nei termini temporali di ammissibilità/eleggibilità, ma non riportate nella rendicontazione finale, che le stesse non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo;
5. certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, a seconda dei limiti previsti dalla legge, per i lavori e il certificato di verifica di conformità nel caso di servizi e forniture.

**Articolo 7 – Modalità di erogazione del finanziamento**

A seguito della stipula del presente disciplinare, l’erogazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intervento avverrà, previa richiesta sottoscritta digitalmente e trasmessa all’Autorità di Gestione a mezzo PEC all’indirizzo [sg.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:sg.servizio5@pec.cultura.gov.it) e contestualmente caricato nel sistema di gestione Regis Coesione, con le seguenti modalità:

1. trasferimento dell’anticipazione pari al 30% (trenta per cento) dell’importo del finanziamento, al fine di garantire la copertura delle spese di progettazione e di indagini se previste. L’importo erogato in anticipazione sarà progressivamente recuperato nella misura del 30% dell’importo rendicontato e ritenuto ammissibile, a valere sulle singole richieste di rimborso presentate.

Per richiedere l’erogazione dell’anticipazione, il Beneficiario si impegna ad inviare o, se già disponibile il sistema Regis Coesione, caricarle sul sistema stesso:

1. il piano attuativo del progetto, con il dettaglio delle fasi procedurali previste, degli atti amministrativi connessi e relative tempistiche;
2. il cronoprogramma procedurale aggiornato e dettagliato dell’intervento;
3. il provvedimento di nomina del Responsabile unico del progetto (RUP) e del suo ufficio;
4. la comunicazione riguardo la modalità di accreditamento delle risorse;
5. uno tra i seguenti documenti: titoli di proprietà, diritto reale di godimento, contratto di locazione, anche finanziaria, comodato, anche nella forma di contratto preliminare di acquisto. Gli atti o i contratti relativi a detti titoli di disponibilità devono avere data certa e risultare già registrati e trascritti (nei casi in cui è previsto dalla Legge), anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro. Nel caso di un immobile non di proprietà del Beneficiario, deve essere prodotta una attestazione di assenso del proprietario;
6. l’attestazione di complesso monumentale dell’immobile oggetto dell’intervento;
7. la documentazione tecnica già disponibile dell’intervento (o dei lotti funzionali autonomi) corredata dalle eventuali autorizzazioni, approvazioni e validazioni di legge;
8. il piano dei costi recante i fabbisogni finanziari annuali relativi alla realizzazione dell’intervento da aggiornare in corso di esecuzione al momento in cui sono assunti gli impegni, al fine di garantire un efficace monitoraggio degli andamenti dei flussi di cassa.
9. Successivi trasferimenti:
10. ogni erogazione successiva all’anticipo del 30% è subordinata alla rendicontazione delle spese di progettazione, nonché ulteriori spese accessorie ad essa collegate effettivamente sostenute e quietanzate;
11. l’erogazione degli importi successivi rendicontati, ovvero spese sostenute e pagate, come risultanti dalla documentazione amministrativa e contabile trasmessa dal Beneficiario e ritenuti ammissibili dall’Autorità di Gestione, potrà essere richiesta esclusivamente per importi di avanzamento delle attività e/o dei lavori, rispetto a quanto già rendicontato, superiori a euro 200.000,00 (duecentomila/00) e fino alla concorrenza massima dell’importo totale dell’ultimo quadro economico autorizzato. Nel caso di servizi e/o lavori con importo contrattuale inferiore a euro 300.000,00 (trecentomila/00) la richiesta potrà essere effettuata per importi di avanzamento superiori a euro 100.000,00 (centomila/00). Si evidenzia a tal proposito che senza specifica autorizzazione da parte dell’Autorità di Gestione il quadro economico è da intendersi quello al netto delle economie di gara maturate nell’affidamento dei servizi e dei lavori o quello successivamente autorizzato dall’Autorità di Gestione.

Ogni erogazione successiva all'anticipo del 30% sarà pari all’importo rendicontato, a cui verrà detratto una percentuale pari all’importo dell’anticipazione rapportato all’importo del quadro economico autorizzato (depurato dei ribassi d’asta), destinata a recuperare l'anticipo erogato inizialmente.

Qualora, a seguito dell’applicazione del sistema di recupero dell’anticipo e dell'avanzamento delle attività (lavori e servizi), le disponibilità di cassa del soggetto attuatore risultino insufficienti a garantire la copertura delle spese sostenute, quest’ultimo potrà procedere alla rendicontazione delle spese non ancora quietanzate al fine di ottenere le somme necessarie. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione delle suddette somme, il soggetto attuatore sarà tenuto a integrare la documentazione presentata con le relative quietanze dei pagamenti effettuati, in conformità a quanto precedentemente rendicontato.

In caso di inottemperanza a tale obbligo, l'Autorità di Gestione procederà al recupero delle somme erogate, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

1. in relazione ai lavori dovranno essere caricati sul sistema i relativi Stati di avanzamento dei lavori e i corrispondenti certificati di pagamento;
2. nei casi in cui l’importo richiesto sia riferito al pagamento di una pluralità di giustificativi di spesa, il Beneficiario provvede ad inviare un prospetto di dettaglio che riconcili l’importo richiesto con i singoli giustificativi di spesa.

Successivamente alla stipula del contratto di appalto relativo ai lavori o servizi oggetto dell’Intervento, il Beneficiario è tenuto ad aggiornare, sul sistema informativo ReGiS Coesione, il quadro economico rimodulato post gara al netto dei ribassi d’asta conseguiti a seguito delle gare d’appalto (servizi e lavori). Il medesimo aggiornamento dovrà essere effettuato una volta intervenuta ogni eventuale autorizzazione dell’Autorità di gestione per l’uso di economie di gara.

Fermo restando il mantenimento e il raggiungimento dei target previsti dall’intervento, il rispetto del cronoprogramma di cui all’art. 3, nonché del principio del DNSH, l’eventuale utilizzo dei ribassi d’asta può essere autorizzato esclusivamente nel rispetto delle norme che disciplinano l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici.

L’erogazione dell’anticipazione e dei successivi rimborsi sono subordinati all’esito della verifica da parte dell’Autorità di Gestione e all’effettiva disponibilità di cassa delle relative risorse.

**Articolo 8 - Variazioni rispetto alla scheda di progetto**

Il Beneficiario non può apporre variazioni sostanziali rispetto alle attività proposte nella scheda di progetto presentata in fase di partecipazione alla selezione di cui all’Avviso Pubblico del 31 gennaio 2024, prot. 3765, tali da comportare una modifica dei parametri che hanno determinato il punteggio ed il conseguente inserimento nella graduatoria approvata di cui al Decreto del 28/03/2025, n. 145 o che comportino target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di candidatura.

Le eventuali modifiche rispetto alla scheda di progetto, nei limiti del finanziamento già concesso, devono essere autorizzate da parte dell’Autorità di Gestione, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte del Beneficiario.

L’eventuale autorizzazione è subordinata al perseguimento dei target del Programma.

Le modifiche rispetto alla scheda di progetto non comportano alcuna revisione del presente Disciplinare.

**Articolo 9 – Controlli**

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.74 paragrafo 1 lettera a) del Reg. (UE) n. 1060/2021, l’Autorità di Gestione effettua le Verifiche di Gestione, secondo le modalità e gli strumenti fissati dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co).

Ai sensi dell’art. 74 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1060/2021, le Verifiche di Gestione comprendono verifiche amministrative riguardanti le domande di pagamento/rimborso presentate dai Beneficiari e le verifiche in loco delle Operazioni.

Ulteriori controlli potranno essere effettuati, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1060/2021, dall’Autorità Contabile, dall’Autorità di Audit, dalla Commissione Europea, nonché da altri Soggetti competenti.

Il Beneficiario è tenuto a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte da tutti i soggetti deputati ai

controlli, fornendo le informazioni e la documentazione necessarie.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare

e perfetta esecuzione dell’Intervento.

**Articolo 10 – Revoca del finanziamento e meccanismi sanzionatori**

Il finanziamento verrà revocato nel caso in cui il Beneficiario incorra in gravi violazioni o negligenze in ordine alle condizioni e norme prescritte dal presente Disciplinare, dal Si.Ge.Co, dalle leggi, regolamenti e disposizioni dell’Unione europea e nazionali applicabili.

L’Autorità di Gestione, inoltre, potrà procedere alla revoca del finanziamento nei seguenti casi:

1. qualora il Beneficiario non abbia proceduto alla richiesta dell’anticipazione entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente atto;
2. nel caso di realizzazione di un intervento difforme rispetto a quello autorizzato o con carenze tali da pregiudicarne la sua funzionalità;
3. qualora, a seguito di controlli operati dalle Autorità di Gestione, di Certificazione o di Audit, ovvero di attivazione di procedimenti giudiziari civili, amministrativi o penali, risultino accertate a carico del Beneficiario irregolarità non emendabili o sanabili nell’attuazione di operazioni finanziate;
4. qualora la rendicontazione delle spese non sia conforme a quanto previsto dall’art. 6;
5. qualora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 65 del Reg. (UE) n. 2021/1060, prima del decorso di un quinquennio dal pagamento finale, o entro il diverso termine si verifichi un cambio di proprietà della infrastruttura ovvero una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’Intervento.

Qualora l’Intervento, allo scadere dei termini stabiliti dalla normativa vigente per l’ammissibilità della spesa, non abbia concluso il proprio programma di spesa, è facoltà dell’Autorità di Gestione revocare il finanziamento assegnato e procedere al recupero delle somme erogate ancorché già certificate alla Commissione Europea.

L’Autorità di Gestione può applicare rettifiche finanziarie alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici, secondo gli orientamenti contenuti nella decisione (С(2019) 3452 final del 14 maggio 2019.

Il Beneficiario è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del finanziamento.

Nel caso di revoca o rinuncia il Beneficiario è obbligato a restituire le somme già erogate dall’Autorità di Gestione restando a totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all’intervento.

**Articolo 11 – Obblighi di comunicazione**

Il Beneficiario è altresì tenuto al rispetto degli adempimenti in materia di visibilità, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 47 e dall’Allegato IX del Reg (UE) 2021/1060, nonché degli adempimenti in materia di trasparenza dell’attuazione dei fondi e comunicazione sui Programmi, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 50 del Reg (UE) 2021/1060.Ai fini delle attività di informazione e comunicazione, il Beneficiario si avvale anche dei toolkit e degli strumenti definiti dall’Autorità di Gestione, come anche pubblicati nella sezione dedicata del sito al seguente link: https://pncultura2127.cultura.gov.it/supporto-comunicazione/.

Per il mancato adempimento degli obblighi previsti dall’art. 47 e dall’art. 50 del Reg (UE) 2021/1060, l’Autorità di Gestione può applicare misure sanzionatorie, nel rispetto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all’Intervento interessato.

**Articolo 12 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, si applicano le disposizioni del Si.Ge.Co del PN Cultura 2021-2027, in particolare: (a) Descrizione del Si.Ge.Co, (b) il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione, che disciplina le modalità di selezione, attuazione, monitoraggio e gestione dell’intervento, (c) le Linee guida per i beneficiari, (d) il Manuale delle Verifiche di Gestione, che definisce i controlli e le relative checklist applicabili, con riferimento alle diverse tipologia di spesa; (e) i relativi allegati, i successivi aggiornamenti, modifiche e integrazioni, pubblicati dall’Autorità di Gestione sul portale dedicato [pncultura2127.cultura.gov.it](file:///C:\Users\iannelli\Desktop\pncultura2127.cultura.gov.it).

In caso di antinomia tra le disposizioni del presente Disciplinare e quelle del Si.Ge.Co, prevalgono queste ultime, fatto salvo il rispetto della normativa UE e nazionale di riferimento.

**Allegati**:

* Decreto dell’Autorità di Gestione n. 145 del 28/03/2025 di ammissione a finanziamento del completamento PN “Cultura” FESR 2021-2027;
* Scheda sinottica dell’intervento.



***Per il beneficiario***

***IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DELL’EX SEGRETARIATO GENERALE  
Autorità di Gestione del PN Cultura 2021-2027****(Dott. Nicola Macrì)*

1. Si considera come “ristrutturazione importante” un intervento il cui volume interessato superi il 25% del volume complessivo dell’edificio. [↑](#footnote-ref-1)